



COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

CESSIONE DI FABBRICATO (Uso esclusivo per un periodo superiore al mese)
(Art. 12 D.L. 21.03:1978, n. 59 convertito con modificazioni in L. 18.05.1978 n. 191)

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' per Cittadini Extracomunitari
(Art.7 D. Lgs. n. 286 del 25.07.1998 e successive modifiche)

Il sottoscritto/la sottoscritta

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	Provincia o Nazione	Comune di residenza
Via/Piazza e numero civico	Recapito telefonico	

Dichiara che in data ___/___/___ ha ceduto in ___ per uso ___ Al Sig.:

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	Provincia o Nazione	Comune di residenza
Cittadinanza	Via/Piazza e numero civico	Recapito telefonico
Tipo di documento	Numero del documento	Data di rilascio
Autorità che ha rilasciato il documento		

Il fabbricato sottoindicato, già adibito a: _____ sito in:

Comune	Provincia	Via/piazza	Numero civico	C.A.P.	
Piano	Scala	Interno	Vani	Accessori	Ingressi

_____ Data _____ Il Dichiarante

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

Il Signor/la Signora _____ Nata a _____
_____ Il _____ Residente a _____
Identificata a mezzo di _____ Nr _____ Rilasciato/a _____
In data _____ Da _____ ha presentato la Comunicazione nr. _____

Ai sensi dell'Art. 12 del D. L. del 21.03.78, n. 59 convertito in legge 18.05.78, n. 191.

Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs n. 286 del 25.07.1998 e successive modifiche.

_____ Data _____ L'incaricato

CESSIONE DI FABBRICATO

Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

1)-Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.

A)-La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'autorità di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P. S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.

B)-Le comunicazioni debbono avvenire entro **48 ore** dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro **48 ore** dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

C)-Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

D)- La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo.

La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA'

Art. 7 D. L. n. 286 del 25.7.1998 e successive modifiche del 30.07.2002 n. 189

1)-Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro **48 ore**, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

2)-La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio e il titolo il quale la comunicazione è dovuta.